Parlamento europeo
2024-2029

Commissione per la pesca

2025/0246(COD)

4.2.2026

***I
PROGETTO DI RELAZIONE

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche europee sulla pesca e sull'acquacoltura e che abroga i regolamenti (CE) n. 1921/2006, (CE) n. 762/2008, (CE) n. 216/2009, (CE) n. 217/2009 e (CE) n. 218/2009
(COM(2025)0435 – C10-0184/2025 – 2025/0246(COD))

Commissione per la pesca

Relatore per parere: Sakis Arnaoutoglou

Significato dei simboli utilizzati

*	Procedura di consultazione
***	Procedura di approvazione
***I	Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
***II	Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)
***III	Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto.)

Emendamenti a un progetto di atto

Emendamenti del Parlamento presentati su due colonne

Le soppressioni sono evidenziate in ***corsivo grassetto*** nella colonna di sinistra. Le sostituzioni sono evidenziate in ***corsivo grassetto*** nelle due colonne. Il testo nuovo è evidenziato in ***corsivo grassetto*** nella colonna di destra.

La prima e la seconda riga del blocco d'informazione di ogni emendamento identificano la parte di testo interessata del progetto di atto in esame. Se un emendamento verte su un atto esistente che il progetto di atto intende modificare, il blocco d'informazione comprende anche una terza e una quarta riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di quest'ultimo.

Emendamenti del Parlamento presentati in forma di testo consolidato

Le parti di testo nuove sono evidenziate in ***corsivo grassetto***. Le parti di testo soppresse sono indicate con il simbolo ▌ o sono barrate. Le sostituzioni sono segnalate evidenziando in ***corsivo grassetto*** il testo nuovo ed eliminando o barrando il testo sostituito.
A titolo di eccezione, le modifiche di carattere strettamente tecnico apportate dai servizi in vista dell'elaborazione del testo finale non sono evidenziate.

INDICE

Pagina

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO5

MOTIVAZIONE.....41

ALLEGATO: DICHIARAZIONE DEI CONTRIBUTI.....43

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche europee sulla pesca e sull'acquacoltura e che abroga i regolamenti (CE) n. 1921/2006, (CE) n. 762/2008, (CE) n. 216/2009, (CE) n. 217/2009 e (CE) n. 218/2009 (COM(2025)0435 – C10-0184/2025 – 2025/0246(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2025)0435),

– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 338, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C10-0184/2025),

– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– vista la valutazione di bilancio della commissione per i bilanci,

– visto l'articolo 60 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per la pesca (A10-0000/2026),

1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2. approva la sua dichiarazione allegata alla presente risoluzione;

Emendamento 1

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) Le statistiche europee sulla pesca e sull'acquacoltura dovrebbero essere concepite in fornire appoggio a un processo decisionale basato su evidenze empiriche e monitorare i progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi strategici dell'Unione, come il Green Deal europeo[2].	(2) Le statistiche europee sulla pesca e sull'acquacoltura dovrebbero essere concepite in fornire appoggio a un processo decisionale basato su evidenze empiriche e monitorare i progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi strategici dell'Unione, come il Green Deal europeo[2] ***e il patto europeo per***

	gli oceani.
[2] Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Il Green Deal europeo (COM(2019) 640 final).	[2] Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Il Green Deal europeo (COM(2019) 640 final).
	Or. en

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) Le statistiche europee sulla pesca e sull'acquacoltura sono attualmente raccolte sulla base di cinque atti giuridici che non garantiscono la piena coerenza tra i settori statistici. È necessario un quadro giuridico comune per assicurare la coerenza, semplificare i processi statistici e consentire un approccio più olistico.	(3) Le statistiche europee sulla pesca e sull'acquacoltura sono attualmente raccolte sulla base di cinque atti giuridici che non garantiscono la piena coerenza tra i settori statistici. È necessario un quadro giuridico comune per assicurare la coerenza, semplificare i processi statistici e consentire un approccio più olistico***, in modo da ridurre le pressioni superflue sui lavoratori, evitare obblighi di comunicazione frammentati e migliorare la certezza del diritto per coloro che lavorano nei settori della pesca e dell'acquacoltura***.
	Or. en

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(4) Si riscontra una crescente necessità di statistiche europee più dettagliate e tempestive in termini di sostegno all'attuazione delle politiche e alla	(4) Si riscontra una crescente necessità di statistiche europee più dettagliate e tempestive in termini di sostegno all'attuazione delle politiche e alla

legislazione dell'UE[3], come anche di varie iniziative della Commissione, tra cui i piani d'azione per la produzione biologica[4], l'acquacoltura sostenibile[5,6], un'economia blu sostenibile[7], lo sviluppo del settore delle alghe[8], la transizione energetica nel settore della pesca e dell'acquacoltura[9] e la protezione degli ecosistemi marini[10].

legislazione dell'UE[3], come anche di varie iniziative della Commissione, tra cui i piani d'azione per la produzione biologica[4], l'acquacoltura sostenibile[5,6], un'economia blu sostenibile[7], lo sviluppo del settore delle alghe[8], la transizione energetica nel settore della pesca e dell'acquacoltura[9] e la protezione degli ecosistemi marini[10]***, purché le nuove prescrizioni in materia di dati siano strettamente necessarie, proporzionate e non comportino un carico di lavoro aggiuntivo o costi indiretti per i lavoratori, i piccoli operatori o le comunità locali***.

[3] Direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino) (GU L 164 del 25.6.2008, pag. 19, ELI: https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2008/56/oj); direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/147/oj); e direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1992/43/oj).

[4] Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni relativa a un piano d'azione per lo sviluppo della produzione biologica (COM(2021) 141 final).

[5] Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Orientamenti strategici per un'acquacoltura dell'UE più sostenibile e competitiva per il periodo

[3] Direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino) (GU L 164 del 25.6.2008, pag. 19, ELI: https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2008/56/oj); direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/147/oj); e direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1992/43/oj).

[4] Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni relativa a un piano d'azione per lo sviluppo della produzione biologica (COM(2021) 141 final).

[5] Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Orientamenti strategici per un'acquacoltura dell'UE più sostenibile e competitiva per il periodo

2021 - 2030 (COM(2021) 236 final).

[6] Relazione della Commissione al Parlamento europeo sull'attuazione del regolamento (CE) n. 762/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativo alla trasmissione di statistiche sull'acquacoltura da parte degli Stati membri e che abroga il regolamento (CE) n. 788/96 del Consiglio (COM(2023) 597 final).

[7] Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni su un nuovo approccio per un'economia blu sostenibile nell'UE – Trasformare l'economia blu dell'UE per un futuro sostenibile (COM(2021) 240 final).

[8] Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Verso un settore delle alghe forte e sostenibile nell'UE (COM(2022) 592 final).

[9] Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – La transizione energetica nel settore della pesca e dell'acquacoltura dell'UE (COM(2023) 100 final).

[10] Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Piano d'azione dell'UE: proteggere e ripristinare gli ecosistemi marini per una pesca sostenibile e resiliente (COM(2023) 102 final).

2021 - 2030 (COM(2021) 236 final).

[6] Relazione della Commissione al Parlamento europeo sull'attuazione del regolamento (CE) n. 762/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativo alla trasmissione di statistiche sull'acquacoltura da parte degli Stati membri e che abroga il regolamento (CE) n. 788/96 del Consiglio (COM(2023) 597 final).

[7] Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni su un nuovo approccio per un'economia blu sostenibile nell'UE – Trasformare l'economia blu dell'UE per un futuro sostenibile (COM(2021) 240 final).

[8] Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Verso un settore delle alghe forte e sostenibile nell'UE (COM(2022) 592 final).

[9] Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – La transizione energetica nel settore della pesca e dell'acquacoltura dell'UE (COM(2023) 100 final).

[10] Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Piano d'azione dell'UE: proteggere e ripristinare gli ecosistemi marini per una pesca sostenibile e resiliente (COM(2023) 102 final).

Or. en

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(4 bis) Vi è una crescente necessità di una raccolta regolare, sistematica e armonizzata di dati socioeconomici a fini statistici nei settori della pesca e dell'acquacoltura, al fine di sostenere una solida elaborazione delle politiche basata su dati concreti, un monitoraggio efficace e una valutazione globale.

Or. en

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
(9) La coerenza, la comparabilità e l'interoperabilità dei dati, come anche lo sviluppo di formati di trasmissione uniformi, sono essenziali per l'efficienza della raccolta dei dati e la qualità delle statistiche europee sulla pesca e sull'acquacoltura.	(9) La coerenza, la comparabilità e l'interoperabilità dei dati, come anche lo sviluppo di formati di trasmissione uniformi, sono essenziali per l'efficienza della raccolta dei dati e la qualità delle statistiche europee sulla pesca e sull'acquacoltura ***e per garantire che i lavoratori e i cittadini possano contare su informazioni pubbliche chiare, comparabili e affidabili***.

Or. en

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
(10) Il presente regolamento dovrebbe allineare le richieste di dati, le definizioni, le metodologie e i formati di trasmissione con quelli della FAO e dell'OCSE, al fine di migliorare la coerenza, la comparabilità	(10) Il presente regolamento dovrebbe allineare le richieste di dati, le definizioni, le metodologie e i formati di trasmissione con quelli della FAO e dell'OCSE, al fine di migliorare la coerenza, la comparabilità

e l'interoperabilità e ridurre l'onere amministrativo.

e l'interoperabilità ***dei dati*** e ridurre l'onere amministrativo.

Or. en

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione	*Emendamento*
(12) Le statistiche sulla produzione acquicola biologica sono essenziali per monitorare i progressi del piano d'azione dell'UE per la produzione biologica. Per garantire la coerenza e la comparabilità, i dati amministrativi di cui al regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio[17] dovrebbero essere utilizzati nella massima misura possibile.	(12) Le statistiche sulla produzione acquicola biologica sono essenziali per monitorare i progressi del piano d'azione dell'UE per la produzione biologica. Per garantire la coerenza e la comparabilità, i dati amministrativi di cui al regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio[17] dovrebbero essere utilizzati nella massima misura possibile***, in modo da evitare la duplicazione delle richieste di dati e oneri amministrativi aggiuntivi***.
[17] Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (GU L 150 del 14.6.2018, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/848/oj).	[17] Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (GU L 150 del 14.6.2018, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/848/oj).

Or. en

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione	*Emendamento*
(14) Per soddisfare le nuove richieste di informazioni, è possibile raccogliere dati ad hoc sulla pesca e sull'acquacoltura. Tale	(14) Per soddisfare le nuove richieste di informazioni, è possibile raccogliere dati ad hoc sulla pesca e sull'acquacoltura. Tale

richiesta di dati supplementari dovrebbe essere debitamente motivata e non dovrebbe imporre un onere sproporzionato ai rispondenti e alle autorità nazionali.	richiesta di dati supplementari dovrebbe essere debitamente motivata e non dovrebbe imporre un onere sproporzionato ai rispondenti e alle autorità nazionali***, né comportare un aumento del carico di lavoro, della manodopera non retribuita o dei costi indiretti per i lavoratori e i piccoli operatori***.
	Or. en

Emendamento 9

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione	*Emendamento*
(17) Per evitare che gli Stati membri effettuino molteplici trasmissioni, la Commissione (Eurostat) dovrebbe produrre statistiche sulle catture e sulla flotta peschereccia dell'Unione, per quanto possibile, sulla base dei dati amministrativi a livello dell'UE raccolti a norma del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio[20] e del regolamento di esecuzione (UE) 2017/218 della Commissione[21].	(17) Per evitare che gli Stati membri effettuino molteplici trasmissioni, la Commissione (Eurostat) dovrebbe produrre statistiche sulle catture e sulla flotta peschereccia dell'Unione, per quanto possibile, sulla base dei dati amministrativi a livello dell'UE raccolti a norma del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio[20] e del regolamento di esecuzione (UE) 2017/218 della Commissione[21]***, limitando in tal modo le richieste ripetute di dati***.
[20] Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1, ELI:	[20] Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1, ELI:

http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1224/oj).

[21] Regolamento di esecuzione (UE) 2017/218 della Commissione, del 6 febbraio 2017, relativo al registro della flotta peschereccia dell'Unione (C/2017/0504, GU L 34 del 9.2.2017, pag. 9, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/218/oj).

http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1224/oj).

[21] Regolamento di esecuzione (UE) 2017/218 della Commissione, del 6 febbraio 2017, relativo al registro della flotta peschereccia dell'Unione (C/2017/0504, GU L 34 del 9.2.2017, pag. 9, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/218/oj).

Or. en

Emendamento 10

Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione	*Emendamento*
(18) Per rendere più efficiente la produzione di statistiche, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a fare ricorso a varie fonti di dati, tra cui fonti amministrative e indagini, e metodi come l'imputazione, la stima e la modellizzazione. Dovrebbero essere promosso anche il ricorso a soluzioni digitali, strumenti di monitoraggio[22] e sensori remoti pur garantendo al contempo la qualità, l'accuratezza, la tempestività e la comparabilità delle statistiche.	(18) Per rendere più efficiente la produzione di statistiche, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a fare ricorso a varie fonti di dati, tra cui fonti amministrative e indagini, e metodi come l'imputazione, la stima e la modellizzazione. Dovrebbero essere promosso anche il ricorso a soluzioni digitali***, compresi sistemi di monitoraggio elettronico a distanza (REM)***, strumenti di monitoraggio[22] e sensori remoti pur garantendo al contempo la qualità, l'accuratezza, la tempestività e la comparabilità delle statistiche.
[22] Come il programma dell'Unione Copernicus di osservazione della Terra, https://www.copernicus.eu/en.	[22] Come il programma dell'Unione Copernicus di osservazione della Terra, https://www.copernicus.eu/en.

Or. en

Emendamento 11

Proposta di regolamento
Considerando 22

Testo della Commissione	*Emendamento*
(22) Il comitato del sistema statistico europeo ("comitato dell'SSE") ha approvato la struttura unica integrata di metadati (Single Integrated Metadata Structure – SIMS)[23] quale norma del sistema statistico europeo (SSE) per le relazioni sulla qualità e contributo a norme uniformi e a metodi armonizzati.	(22) Il comitato del sistema statistico europeo ("comitato dell'SSE") ha approvato la struttura unica integrata di metadati (Single Integrated Metadata Structure – SIMS)[23] quale norma del sistema statistico europeo (SSE) per le relazioni sulla qualità e ***di conseguenza*** contributo a norme uniformi e a metodi armonizzati***, sostenendo nel contempo la trasparenza e la responsabilità***.
[23] SIMS come indicato nel sito https://ec.europa.eu/eurostat/web/metadata/reference-metadata-reporting-standards?etrans=it.	[23] SIMS come indicato nel sito https://ec.europa.eu/eurostat/web/metadata/reference-metadata-reporting-standards?etrans=it.

Or. en

Emendamento 12

Proposta di regolamento
Considerando 30

Testo della Commissione	*Emendamento*
(30) Per sostenere l'attuazione del presente regolamento sarebbe necessario che tanto gli Stati membri quanto l'Unione mettessero a disposizione finanziamenti. È pertanto opportuno prevedere un contributo finanziario dell'Unione sotto forma di sovvenzioni.	(30) Per sostenere l'attuazione del presente regolamento sarebbe necessario che tanto gli Stati membri quanto l'Unione mettessero a disposizione finanziamenti. È pertanto opportuno prevedere un contributo finanziario ***da parte*** dell'Unione sotto forma di sovvenzioni***, nonché la possibilità di fornire sostegno tecnico, digitale e logistico agli Stati membri, in particolare nelle regioni remote, insulari e ultraperiferiche dell'Unione***.

Or. en

Emendamento 13

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il presente regolamento istituisce un quadro integrato per le statistiche europee relative all'estrazione delle risorse biologiche ***marine*** attraverso le attività di pesca e alla loro immissione sul mercato, nonché alla flotta da cattura***, alla produzione acquicola*** e agli stabilimenti di acquacoltura dell'Unione.	1. Il presente regolamento istituisce un quadro integrato per le statistiche europee relative all'estrazione ***e alla produzione*** delle risorse biologiche ***acquatiche*** attraverso le attività di pesca ***e di acquacoltura*** e alla loro immissione sul mercato, nonché alla flotta da cattura e agli stabilimenti di acquacoltura dell'Unione***, comprese le statistiche socioeconomiche***.

Or. en

Emendamento 14

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:	Ai fini del presente regolamento si applicano ***le definizioni di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio[1 bis] e all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 1380/2013[1 ter] del Parlamento europeo e del Consiglio, salvo disposizione contraria del presente regolamento. Si applicano inoltre*** le definizioni seguenti:

[1 bis] Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93,

(CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1224/oj).

[1 ter] Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1380/oj).

Or. en

Emendamento 15

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
(1) "acque unionali", "risorse biologiche marine", "peschereccio", "peschereccio unionale", "rigetti", "acquacoltura", "attività di pesca", "prodotti della pesca" e "prodotti dell'acquacoltura": hanno il significato attribuito loro dalle corrispondenti definizioni di cui rispettivamente all'articolo 4, paragrafo 1, punti 1), 2), 4), 5), 10), 25), 28), 29) e 34), del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio[33];	***soppresso***

[33] Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE)

n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1380/oj).

Or. en

Emendamento 16

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) "flotta peschereccia dell'Unione": ***ha il significato che gli è attribuito dalla corrispondente definizione di cui all'articolo 2, lettera c), del regolamento di esecuzione (UE) 2017/218 della Commissione***;	(2) "flotta peschereccia dell'Unione": ***tutti i pescherecci dell'Unione battenti bandiera di uno Stato membro e immatricolati nell'Unione***;

Or. en

Emendamento 17

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
(5) "licenza di pesca", "pesca ricreativa" e "nave da cattura": hanno il significato attribuito loro dalle corrispondenti definizioni di cui all'articolo 4, punti 9), 28) e 33), del regolamento (CE) n. 1224/2009;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 18

Proposta di regolamento

Articolo 2 – comma 1 – punto 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
(10) "pesca commerciale": lo sfruttamento commerciale delle risorse biologiche marine effettuato da una nave da cattura in possesso di una licenza di pesca in corso di validità o da una persona fisica o giuridica titolare di una licenza o registrata in un sistema alternativo ***per la pesca senza peschereccio***;	(10) "pesca commerciale": lo sfruttamento commerciale delle risorse biologiche marine effettuato da una nave da cattura in possesso di una licenza di pesca in corso di validità o da una persona fisica o giuridica titolare di una licenza ***per la pesca senza peschereccio*** o registrata in un sistema alternativo;

Or. en

Emendamento 19

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 14

Testo della Commissione	*Emendamento*
(14) "stabilimento di acquacoltura": qualsiasi locale delimitato o identificato amministrativamente, in cui è praticata l'acquacoltura, ad eccezione della produzione di specie ornamentali e per acquari. Lo stesso stabilimento di acquacoltura può disporre di più ***linee*** di ***produzione***;	(14) "stabilimento di acquacoltura": qualsiasi locale delimitato o identificato amministrativamente, in cui è praticata l'acquacoltura, ad eccezione della produzione di specie ornamentali e per acquari. Lo stesso stabilimento di acquacoltura può disporre di più ***siti*** di ***allevamento***;

Or. en

Emendamento 20

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(14 bis) "acquacoltura": l'allevamento o la coltivazione di organismi acquatici come pesci, molluschi, crostacei e piante acquatiche. Ciò presuppone talune forme d'intervento nel processo di allevamento per potenziare

	la produzione, come il controllo regolare delle densità, l'alimentazione e la protezione da eventuali predatori, e implica anche la proprietà, individuale o collettiva del patrimonio che viene coltivato. Ai fini statistici, gli organismi acquatici, raccolti da una persona fisica o giuridica - cui essi sono appartenuti per tutto il periodo del loro allevamento, costituiscono quindi prodotti dell'acquacoltura; invece, gli organismi acquatici, sfruttati dal pubblico in quanto risorsa di proprietà comune con o senza specifiche licenze - vanno considerati prodotti della pesca.

Or. en

Motivazione

Secondo la definizione di acquacoltura della FAO.

Emendamento 21

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 18

Testo della Commissione	*Emendamento*
(18) "produzione acquicola": il ***prodotto*** dell'acquacoltura, incluso il prodotto degli incubatoi e dei vivai proposto per la vendita;	(18) "produzione acquicola": il ***peso dei prodotti venduti*** dell'acquacoltura, incluso il prodotto degli incubatoi e dei vivai***, che è*** proposto per la vendita;

Or. en

Emendamento 22

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(18 bis) "uova e lattimi": la massa di uova di pesce destinate al consumo umano, non utilizzate come flusso (input)

nella produzione acquicola.

Or. en

Emendamento 23

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) persone fisiche o giuridiche titolari di una licenza o registrate in un sistema alternativo ***per la pesca senza peschereccio***;	(c) persone fisiche o giuridiche titolari di una licenza ***per la pesca senza peschereccio*** o registrate in un sistema alternativo ***per le persone che svolgono tali attività***;

Or. en

Emendamento 24

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. ***Al fine di limitare gli oneri amministrativi e finanziari, uno*** Stato membro ***può essere esentato*** dalla trasmissione alla Commissione (Eurostat) di dati relativi a una determinata variabile se:	3. ***La Commissione può, su richiesta dello*** Stato membro ***interessato, esentarlo*** dalla trasmissione alla Commissione (Eurostat) di dati relativi a una determinata variabile se:

Or. en

Emendamento 25

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. La Commissione concede l'esenzione di cui al paragrafo 3 per la

variabile interessata qualora scenda al di sotto della soglia specificata conformemente al paragrafo 5, lettera g);

Or. en

Emendamento 26

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 ter. Se uno Stato membro trasmette un valore relativo alla riservatezza alla Commissione (Eurostat), esso trasmette anche un aggregato superiore non riservato.

Or. en

Emendamento 27

Proposta di regolamento
Articolo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 5	***soppresso***
Raccolta di dati ad hoc	
1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 15, al fine di integrare il presente regolamento specificando i dati che gli Stati membri sono tenuti a trasmettere su base ad hoc, nel caso in cui, nell'ambito di applicazione del presente regolamento, sia ritenuta necessaria la raccolta di informazioni supplementari per far fronte a esigenze statistiche addizionali. Tali atti delegati specificano:	
(a) le tematiche e le tematiche dettagliate connesse ai domini di cui	

all'articolo 1, da includere nella raccolta di dati ad hoc e i motivi di tali esigenze statistiche addizionali;

(b) i periodi di riferimento.

2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare gli atti delegati di cui al paragrafo 1 a decorrere dall'anno di riferimento [due anni dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento]. Tra i termini per la trasmissione di raccolte consecutive di dati ad hoc intercorre un intervallo di almeno due anni.

3. Ai fini delle raccolte di dati ad hoc di cui al paragrafo 1, la Commissione adotta atti di esecuzione che specificano i seguenti elementi tecnici dei dati da trasmettere, se del caso:

(a) l'elenco delle variabili;

(b) le descrizioni delle variabili;

c) le unità di misura;

(d) le variabili relative alle specie sensibili;

(e) le variabili relative alla produzione biologica;

(f) le variabili a livello regionale;

(g) le soglie per l'individuazione delle variabili che sono motivo di esenzione;

(h) i requisiti di precisione;

(i) le regole metodologiche;

(j) i termini per la trasmissione dei dati;

(k) le unità di osservazione.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 16, paragrafo 2, almeno nove mesi prima dell'inizio dell'anno di riferimento pertinente.

Or. en

Emendamento 28

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. ***Al fine di ridurre l'onere amministrativo e l'onere per i rispondenti statistici,*** i dati sulla pesca e sull'acquacoltura di cui all'articolo 1, paragrafo 2, riguardano in ciascuno Stato membro almeno:	2. I dati sulla pesca e sull'acquacoltura di cui all'articolo 1, paragrafo 2, riguardano in ciascuno Stato membro almeno:

Or. en

Emendamento 29

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – trattino 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
il ***90*** % della flotta da cattura dell'Unione, per quanto riguarda il peso dei rigetti;	il ***100*** % della flotta da cattura dell'Unione, per quanto riguarda il peso dei rigetti;

Or. en

Emendamento 30

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – trattino 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
il ***95*** % del peso degli sbarchi;	il ***100*** % del peso degli sbarchi;

Or. en

Emendamento 31

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – trattino 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
il ***95*** % della flotta da cattura dell'Unione;	il ***100*** % della flotta da cattura dell'Unione;

Or. en

Emendamento 32

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. La copertura di cui al paragrafo 2 non si applica agli Stati membri che non si oppongono alla procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 1.

Or. en

Emendamento 33

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Per la produzione di statistiche europee sulle catture e sulla flotta da cattura dell'Unione, la Commissione (Eurostat) riutilizza i dati pertinenti provenienti dalle banche dati o dai registri istituiti dal diritto dell'Unione, di cui all'articolo 8, paragrafo ***2***, che sono gestiti dalla Commissione o istituiti a livello nazionale e ai quali la Commissione ha accesso. Prima di diffondere tali statistiche, la Commissione (Eurostat) consulta le autorità statistiche nazionali competenti per garantire il rispetto delle prescrizioni di riservatezza statistica. Se si oppone al riutilizzo dei propri dati nazionali da parte della Commissione (Eurostat), lo Stato membro trasmette a quest'ultima i dati sulle catture e sulla flotta da cattura sotto forma di set aggregati di dati. Tale opposizione è	1. Per la produzione di statistiche europee sulle catture***, sugli sbarchi*** e sulla flotta da cattura dell'Unione, la Commissione (Eurostat) riutilizza i dati pertinenti provenienti dalle banche dati o dai registri istituiti dal diritto dell'Unione, di cui all'articolo 8, paragrafo ***1***, che sono gestiti dalla Commissione o istituiti a livello nazionale e ai quali la Commissione ha accesso. Prima di diffondere tali statistiche, la Commissione (Eurostat) consulta le autorità statistiche nazionali competenti per garantire il rispetto delle prescrizioni di riservatezza statistica ***e le prescrizioni in materia di qualità di cui all'articolo 11***. Se si oppone al riutilizzo dei propri dati nazionali da parte della Commissione (Eurostat), lo Stato membro trasmette a quest'ultima i dati sulle catture***,***

debitamente motivata e notificata dallo Stato membro interessato alla Commissione (Eurostat) al più tardi ***12*** mesi prima dell'inizio dell'anno di riferimento.	***sugli sbarchi*** e sulla flotta da cattura sotto forma di set aggregati di dati. Tale opposizione è debitamente motivata e notificata dallo Stato membro interessato alla Commissione (Eurostat) al più tardi ***6*** mesi prima dell'inizio dell'anno di riferimento.

Or. en

Emendamento 34

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Per la produzione di statistiche europee ***sugli sbarchi e*** sull'acquacoltura, gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) statistiche ***sugli sbarchi e*** sull'acquacoltura sotto forma di set aggregati di dati.	2. Per la produzione di statistiche europee sull'acquacoltura, gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) ***i dati pertinenti sull'acquacoltura di cui all'articolo 8, in particolare le banche dati o i registri istituiti a livello nazionale. Prima di diffondere tali*** statistiche***, la Commissione (Eurostat) consulta le autorità statistiche nazionali competenti per garantire il rispetto delle prescrizioni di riservatezza statistica e delle prescrizioni in materia di qualità di cui all'articolo 11.*** ***Se si oppone al riutilizzo dei propri dati nazionali da parte della Commissione (Eurostat), lo Stato membro trasmette a quest'ultima i dati*** sull'acquacoltura sotto forma di set aggregati di dati. ***Tale opposizione è debitamente motivata e notificata dallo Stato membro interessato alla Commissione (Eurostat) al più tardi sei mesi prima dell'inizio dell'anno di riferimento.***

Or. en

Emendamento 35

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Qualora diventino disponibili dati pertinenti ***sugli sbarchi o*** sull'acquacoltura provenienti da altre banche dati o registri istituiti dal diritto dell'Unione, la Commissione (Eurostat) riutilizza tali dati per produrre statistiche seguendo le stesse procedure di cui al paragrafo 1, a condizione che detti dati soddisfino le prescrizioni in materia di qualità di cui all'articolo 11.	3. Qualora diventino disponibili dati pertinenti sull'acquacoltura provenienti da altre banche dati o registri istituiti dal diritto dell'Unione, la Commissione (Eurostat) riutilizza tali dati per produrre statistiche seguendo le stesse procedure di cui al paragrafo 1, a condizione che detti dati soddisfino le prescrizioni in materia di qualità di cui all'articolo 11.

Or. en

Emendamento 36

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. Gli Stati membri hanno il diritto di chiedere alla Commissione (Eurostat) di rettificare i dati. La Commissione può accettare tale richiesta a seconda della giustificazione della rettifica. Tale giustificazione, previa accettazione, è resa pubblica.

Or. en

Emendamento 37

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri utilizzano una o più delle fonti di dati e uno o più dei metodi seguenti, a condizione che consentano la produzione di statistiche	***soppresso***

che soddisfino le prescrizioni in materia di qualità di cui all'articolo 11:

(a) le fonti dei dati amministrativi di cui al paragrafo 2;

(b) le fonti di dati amministrativi basate sul diritto nazionale;

c) le indagini statistiche;

(d) le fonti e i metodi innovativi, come gli strumenti digitali e i sensori remoti.

Or. en

Emendamento 38

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. ***Relativamente al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo,*** gli Stati membri ***possono utilizzare*** i dati provenienti dalle seguenti fonti:	2. Gli Stati membri ***utilizzano*** i dati provenienti dalle seguenti fonti:

Or. en

Emendamento 39

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Gli Stati membri possono inoltre utilizzare una o più delle fonti di dati e uno o più dei metodi seguenti, a condizione che consentano la produzione di statistiche che soddisfino le prescrizioni in materia di qualità stabilite all'articolo 11:
	(a) le fonti di dati amministrativi basate sul diritto nazionale;

	(b) le indagini statistiche;
	(c) le fonti e i metodi innovativi, come gli strumenti digitali, compresi i sistemi di monitoraggio elettronico a distanza (REM), e i sensori remoti.

Or. en

Emendamento 40

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 4 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Ai fini del paragrafo 3, ciascuno Stato membro trasmette alla Commissione (Eurostat), per la prima volta entro il [***da compilare opportunamente***], e successivamente ogni tre anni, una relazione sulla qualità in cui sono descritti i processi statistici per i dati trasmessi durante il periodo, tra cui in particolare:	4. Ai fini del paragrafo 3, ciascuno Stato membro trasmette alla Commissione (Eurostat), per la prima volta entro il **...** [***12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento***], e successivamente ogni tre anni, una relazione sulla qualità in cui sono descritti i processi statistici per i dati trasmessi durante il periodo, tra cui in particolare:

Or. en

Emendamento 41

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) le raccolte di dati ad hoc di cui all'articolo 5 del presente regolamento;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 42

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) l'uso di metodi e approcci innovativi, quali strumenti digitali e sensori remoti, di cui all'articolo 8, paragrafo ***1***, lettera ***d***), del presente regolamento.	(b) l'uso di metodi e approcci innovativi, quali strumenti digitali e sensori remoti, di cui all'articolo 8, paragrafo ***2 bis***, lettera ***c***), del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 43

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 5, paragrafo 1, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere da [due anni dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento].	***soppresso***

Or. en

Emendamento 44

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. La delega di potere di cui all'articolo 4, paragrafo 4, ***e all'articolo 5, paragrafo 1,*** può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca di una delega di potere pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già	4. La delega di potere di cui all'articolo 4, paragrafo 4, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca di una delega di potere pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già

in vigore.	in vigore.
	Or. en

Emendamento 45

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.	5. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. ***La Commissione consulta inoltre i portatori di interessi nella preparazione di un atto delegato.***
	Or. en

Emendamento 46

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
7. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4, ***o dell'articolo 5, paragrafo 1,*** entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.	7. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.
	Or. en

Emendamento 47

Proposta di regolamento
Allegato I – lettera a*Testo della Commissione*

Settore	Tematiche dettagliate	Frequenze di trasmissione	Periodo di riferimento	Dimensioni	
				Specie sensibili	Regionale
Catture I dati riguardano le catture in tutte le regioni di pesca FAO.	**Catture commerciali** I dati riguardano il peso delle catture commerciali, per specie, sbarcate dalla flotta peschereccia dell'Unione o ***effettuate*** senza peschereccio.	Annuale	Anno civile	Applicabile	Applicabile
	Rigetti I dati riguardano il peso delle catture commerciali rigettate, per specie.	Annuale	Anno civile	Applicabile	Applicabile
	Catture effettuate nell'ambito della pesca ricreativa I dati riguardano il peso delle catture effettuate nell'ambito della pesca ricreativa, per specie, indipendentemente dalla nazionalità delle persone fisiche che praticano la	Annuale	Anno civile	Applicabile	Applicabile

Settore	Tematiche dettagliate	Frequenze di trasmissione	Periodo di riferimento	Dimensioni	
				Specie sensibili	Regionale
	pesca ricreativa.				
Sbarchi I dati riguardano il peso e il valore monetario dei prodotti della pesca provenienti dalle catture commerciali: (a) sbarcati e venduti dalla flotta peschereccia dell'Unione in tutte le regioni di pesca FAO; (b) sbarcati e venduti da flotte di paesi terzi nel territorio dell'Unione; (c) effettuate senza pescherecci o nel territorio dell'Unione.	**Prodotti sbarcati** I dati riguardano il peso e il valore monetario della prima vendita dei prodotti della pesca sbarcati, per specie, suddivisi per presentazione, uso previsto e bandiera del peschereccio.	Annuale	Anno civile		Applicabile
Flotta da cattura I dati riguardano la flotta da cattura dell'Unione.	**Struttura** I dati riguardano le principali caratteristiche strutturali della flotta da cattura dell'Unione e gli attrezzi utilizzati.	Annuale	Anno civile		

Settore	Tematiche dettagliate	Frequenze di trasmissione	Periodo di riferimento	Dimensioni	
				Specie sensibili	Regionale
Catture I dati riguardano le catture in tutte le regioni di pesca FAO.	**Catture commerciali** I dati riguardano il peso delle catture commerciali, per specie, sbarcate dalla flotta peschereccia dell'Unione o ***l'attività di pesca*** senza peschereccio.	Annuale	Anno civile	Applicabile	Applicabile
	Rigetti I dati riguardano il peso delle catture commerciali rigettate, per specie.	Annuale	Anno civile	Applicabile	Applicabile
	Catture effettuate nell'ambito della pesca ricreativa I dati riguardano il peso delle catture effettuate nell'ambito della pesca ricreativa, per specie, indipendentemente dalla nazionalità delle persone fisiche che praticano la	Annuale	Anno civile	Applicabile	Applicabile

Settore	Tematiche dettagliate	Frequenze di trasmissione	Periodo di riferimento	Dimensioni	
				Specie sensibili	Regionale
	pesca ricreativa.				
Sbarchi I dati riguardano il peso e il valore monetario dei prodotti della pesca provenienti dalle catture commerciali: (a) sbarcati e venduti dalla flotta peschereccia dell'Unione in tutte le regioni di pesca FAO; (b) sbarcati e venduti da flotte di paesi terzi nel territorio dell'Unione; (c) effettuate senza pescherecci o nel territorio dell'Unione.	**Prodotti sbarcati** I dati riguardano il peso e il valore monetario della prima vendita dei prodotti della pesca sbarcati, per specie, suddivisi per presentazione, uso previsto e bandiera del peschereccio.	Annuale	Anno civile		Applicabile
Flotta da cattura I dati riguardano la flotta da cattura dell'Unione.	**Struttura** I dati riguardano le principali caratteristiche strutturali della flotta da cattura dell'Unione e gli attrezzi utilizzati.	Annuale	Anno civile		***Applicabile***

Settore	Tematiche dettagliate	Frequenze di trasmissione	Periodo di riferimento	Dimensioni	
				Specie sensibili	Regionale
	Struttura sociale ***I dati riguardano le informazioni demografiche dei pescatori della flotta da cattura, compresi il livello di istruzione, l'età e la struttura di genere.***	*Annuale*	*Anno civile*		*Applicabile*
	Struttura economica ***I dati riguardano le informazioni sui dati economici della flotta da cattura, compresi il consumo totale di combustibile, i costi totali degli stipendi e i costi totali di mantenimento.***	*Annuale*	*Anno civile*		*Applicabile*

Or. en

Emendamento 48

Proposta di regolamento
Allegato – lettera b*Testo della Commissione*

Settore	*Tematiche dettagliate*	*Frequenze di trasmissione*	*Periodo di riferimento*	*Dimensioni*	
				Biologico	***Regionale***
Produzione acquicola, esclusi incubatoi e vivai *I dati riguardano il peso e il valore monetario della produzione acquicola destinata al consumo.*	***Prodotti dell'acquacoltura escluse le uova*** *I dati riguardano il peso e il valore degli organismi acquatici, per specie, al momento della prima vendita, espressi in peso vivo equivalente della produzione non trasformata, suddivisi per ambiente e metodo di produzione. I dati non comprendono le uova provenienti dall'acquacoltura.*	*Annuale*	*Anno civile*	*Applicabile*	*Applicabile*
	Uova provenienti dall'acquacoltura *I dati riguardano il peso e il valore delle uova provenienti dall'acquacoltura, per specie, al momento della prima vendita, espressi in peso fresco equivalente della produzione non trasformata, suddivisi per ambiente.*				*Applicabile*
Flussi nel settore dell'acquacoltura *I dati riguardano i flussi nel settore dell'acquacoltura non destinati al consumo.*	***Acquacoltura basata su catture*** *I dati riguardano il peso e il valore delle catture nell'ambiente naturale, per specie, destinate all'ingrasso in stabilimenti di acquacoltura.*	*Annuale*	*Anno civile*		

Settore	*Tematiche dettagliate*	*Frequenze di trasmissione*	*Periodo di riferimento*	*Dimensioni*	
				Biologico	*Regionale*
	Prodotti degli incubatoi e dei vivai *I dati riguardano la produzione degli incubatoi e dei vivai, per specie, in termini di numero di esemplari prodotti e venduti per l'ingrasso o prodotti per l'immissione nell'ambiente naturale, suddivisi per destinazione d'uso e fase del ciclo di vita. I dati riguardano il valore monetario della produzione degli incubatoi e dei vivai, per specie, al momento della prima vendita, per l'ingrasso, suddivisi per destinazione d'uso e fase del ciclo di vita.*				
Stabilimenti di acquacoltura *I dati riguardano la struttura degli stabilimenti di acquacoltura.*	***Stabilimenti*** *I dati riguardano il numero e le misurazioni degli stabilimenti di acquacoltura, suddivisi secondo la tabella 11 della decisione delegata (UE) 2021/1167 della Commissione[1].*	*Ogni due anni*	*Anno civile*		*Applicabile*

[1] Decisione delegata (UE) 2021/1167 della Commissione, del 27 aprile 2021, che istituisce il programma pluriennale dell'Unione per la raccolta e la gestione di dati biologici, ambientali, tecnici e socioeconomici nei settori della pesca e dell'acquacoltura a partire dal 2022 (C/2021/2797) (GU L 253 del 16.7.2021, pag. 51).					

Emendamento

Settore	*Tematiche dettagliate*	*Frequenze di trasmissione*	*Periodo di riferimento*	*Dimensioni*	
				Biologico	***Regionale***
Produzione acquicola, esclusi incubatoi e vivai *I dati riguardano il peso e il valore monetario della produzione acquicola destinata al consumo.*	***Prodotti dell'acquacoltura escluse le uova*** *I dati riguardano il peso e il valore degli organismi acquatici, per specie, al momento della prima vendita, espressi in peso vivo equivalente della produzione non trasformata, suddivisi per ambiente e metodo di produzione. I dati non comprendono le uova provenienti dall'acquacoltura.*	*Annuale*	*Anno civile*	*Applicabile*	*Applicabile*
	Uova provenienti dall'acquacoltura (uova e lattimi) *I dati riguardano il peso e il valore delle uova provenienti dall'acquacoltura* ***destinate al consumo umano****, per specie, al momento della prima vendita, espressi in peso fresco equivalente della produzione non trasformata, suddivisi per ambiente.*				*Applicabile*
Flussi nel settore dell'acquacoltura *I dati riguardano i flussi nel settore dell'acquacoltura non destinati al consumo.*	***Acquacoltura basata su catture*** *I dati riguardano il peso e il valore delle catture nell'ambiente naturale, per specie, destinate all'ingrasso in stabilimenti di acquacoltura.*	*Annuale*	*Anno civile*		

Settore	*Tematiche dettagliate*	*Frequenze di trasmissione*	*Periodo di riferimento*	*Dimensioni*	
				Biologico	*Regionale*
	Prodotti degli incubatoi e dei vivai *I dati riguardano la produzione degli incubatoi e dei vivai, per specie, in termini di numero di esemplari prodotti e venduti per l'ingrasso o prodotti per l'immissione nell'ambiente naturale, suddivisi per destinazione d'uso e fase del ciclo di vita. I dati riguardano il valore monetario della produzione degli incubatoi e dei vivai, per specie, al momento della prima vendita, per l'ingrasso, suddivisi per destinazione d'uso e fase del ciclo di vita.*				
Stabilimenti di acquacoltura *I dati riguardano la struttura degli stabilimenti di acquacoltura.*	***Stabilimenti*** *I dati riguardano il numero e le misurazioni degli stabilimenti di acquacoltura, suddivisi secondo la tabella 11 della decisione delegata (UE) 2021/1167 della Commissione[1].*	*Ogni due anni*	*Anno civile*		*Applicabile*
	Struttura sociale ***I dati riguardano le informazioni demografiche sui lavoratori negli stabilimenti di acquacoltura, compresi il livello di istruzione, l'età e la struttura di genere.***	***Ogni due anni***	***Anno civile***		***Applicabile***

Settore	*Tematiche dettagliate*	*Frequenze di trasmissione*	*Periodo di riferimento*	*Dimensioni*	
				Biologico	*Regionale*
	Struttura economica I dati riguardano le informazioni sui dati economici per gli stabilimenti di acquacoltura, compresi il consumo totale di energia e combustibile, i costi totali degli stipendi e i costi totali di manutenzione.	***Ogni due anni***	***Anno civile***		***Applicabile***

[1] *Decisione delegata (UE) 2021/1167 della Commissione, del 27 aprile 2021, che istituisce il programma pluriennale dell'Unione per la raccolta e la gestione di dati biologici, ambientali, tecnici e socioeconomici nei settori della pesca e dell'acquacoltura a partire dal 2022 (C/2021/2797) (GU L 253 del 16.7.2021, pag. 51).*

Or. en

MOTIVAZIONE

La produzione di statistiche europee affidabili, complete e tempestive è essenziale per l'elaborazione, l'attuazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche e della legislazione dell'Unione in materia di pesca e acquacoltura, in particolare nell'ambito della politica comune della pesca ("PCP"). Statistiche di alta qualità sono alla base dell'elaborazione di politiche basate su dati concreti e consentono all'Unione di valutare gli impatti economici, sociali e ambientali delle attività di pesca e acquacoltura, compresi i loro effetti sullo sviluppo delle imprese, sull'occupazione, sulla sicurezza alimentare, sulla salute pubblica, sulla qualità delle acque, sulla biodiversità, sulle specie e sugli habitat sensibili, sui cambiamenti climatici e sul corretto funzionamento dei mercati.

Si riscontra una crescente necessità di statistiche europee più dettagliate e tempestive in termini di sostegno all'attuazione delle politiche e alla legislazione dell'UE, come anche di varie iniziative della Commissione, tra cui i piani d'azione per la produzione biologica, l'acquacoltura sostenibile, un'economia blu sostenibile, lo sviluppo del settore delle alghe, la transizione energetica nel settore della pesca e dell'acquacoltura e la protezione e il ripristino degli ecosistemi marini.

Le statistiche europee sulla pesca e sull'acquacoltura sono attualmente raccolte sulla base di cinque atti giuridici che non garantiscono la piena coerenza tra i settori statistici. È necessario un quadro giuridico comune per assicurare la coerenza, semplificare i processi statistici e consentire un approccio più olistico. Le risoluzioni del Parlamento hanno inoltre sottolineato l'importanza delle statistiche europee sulla pesca e sull'acquacoltura.

Gli emendamenti proposti al regolamento relativo alle statistiche europee sulla pesca e sull'acquacoltura rafforzano l'istituzione di un quadro integrato e affidabile, con una chiara attenzione alla riduzione degli oneri amministrativi, alla protezione dei lavoratori e al rafforzamento della trasparenza nel processo decisionale. L'obiettivo principale è la raccolta di dati di alta qualità senza duplicazioni, attraverso l'uso obbligatorio delle fonti amministrative esistenti e l'allineamento alle norme internazionali come quelle della FAO e dell'OCSE. Allo stesso tempo, viene introdotto un rigoroso principio di necessità e proporzionalità per eventuali nuove prescrizioni in materia di dati, al fine di evitare un carico di lavoro eccessivo, in particolare per i piccoli operatori e per le regioni remote o ultraperiferiche, che hanno espressamente bisogno di un sostegno tecnico e logistico mirato. Infine, gli emendamenti stabiliscono un coinvolgimento significativo dei portatori di interessi prima dell'adozione degli atti delegati, rafforzando la legittimità democratica e creando fiducia nel sistema statistico all'interno del settore.

Essi ampliano il quadro di riferimento strategico collegando il nuovo regolamento non solo al Green Deal europeo ma anche al patto europeo per gli oceani e sottolineando la necessità di una raccolta sistematica e armonizzata di dati socioeconomici a sostegno di un'elaborazione delle politiche solida e basata su dati concreti.

L'inclusione di elementi di struttura sociale ed economica nelle statistiche socioeconomiche è essenziale per offrire una comprensione globale dei settori della pesca e dell'acquacoltura. I dati sulla struttura sociale, come l'età, il genere e il livello di istruzione dei pescatori e dei lavoratori del settore dell'acquacoltura, sostengono le valutazioni relative alla composizione della forza

lavoro, alle competenze, all'equità e alla sostenibilità generazionale. I dati sulla struttura economica relativi al consumo di combustibile o di energia, ai costi salariali e alle spese di manutenzione per le flotte da cattura e gli stabilimenti di acquacoltura consentono una solida analisi dei costi di produzione, dell'efficienza, della redditività e delle pressioni ambientali. Insieme, questi elementi rafforzano l'elaborazione di politiche basate su dati concreti, la pianificazione settoriale e il monitoraggio della sostenibilità sociale ed economica.

Da un punto di vista operativo, gli emendamenti rafforzano ulteriormente l'obiettivo della semplificazione amministrativa. Gli Stati membri sono incoraggiati, e in alcuni casi tenuti, a riutilizzare i dati di controllo, di flotta e altri dati amministrativi già raccolti nell'ambito della PCP, pur mantenendo la flessibilità necessaria per trasmettere le serie di dati aggregati entro termini più brevi, se del caso. Sono introdotte soglie di esenzione più chiare e sono promosse soluzioni digitali, compresi strumenti di monitoraggio elettronico a distanza, a condizione che la qualità dei dati, la riservatezza e i diritti dei lavoratori siano pienamente rispettati. Le eventuali rettifiche richieste dagli Stati membri devono essere gestite in modo trasparente e secondo procedure ben definite.

Nel complesso, il quadro riveduto mira a fornire statistiche europee di alta qualità, comparabili e tempestive sulla pesca e sull'acquacoltura che sostengano la gestione ambientale sostenibile, lo sviluppo economico e il benessere sociale, riducendo al minimo gli oneri amministrativi e garantendo l'equità tra le regioni e gli attori del settore.

ALLEGATO: DICHIARAZIONE DEI CONTRIBUTI

Conformemente all'allegato I, articolo 8, del regolamento, il relatore per parere dichiara di aver incluso nel suo parere contributi su questioni attinenti all'oggetto del fascicolo che ha ricevuto, ai fini dell'elaborazione del parere, fino alla sua approvazione in commissione, dai rappresentanti di interessi che rientrano nell'ambito di applicazione dell'accordo interistituzionale su un registro per la trasparenza obbligatorio[1], o dai rappresentanti delle pubbliche autorità di paesi terzi, incluse le loro missioni diplomatiche e ambasciate, qui di seguito elencati:

1. Rappresentanti di interessi che rientrano nell'ambito di applicazione dell'accordo interistituzionale su un registro per la trasparenza obbligatorio
Federation of European aquaculture producers (FEAP)
Hellenic aquaculture producers organization (HAPO)
2. Rappresentanti delle pubbliche autorità di paesi terzi, incluse le loro missioni diplomatiche e ambasciate

L'elenco che precede è compilato sotto l'esclusiva responsabilità del relatore.

Quando delle persone fisiche sono identificate nell'elenco con il loro nome, la loro funzione o entrambi, il relatore per parere dichiara di aver sottoposto alle persone fisiche interessate l'informativa del Parlamento europeo sulla protezione dei dati n. 484 (https://www.europarl.europa.eu/data-protect/index.do), che definisce le condizioni applicabili al trattamento dei loro dati personali e i diritti connessi a tale trattamento.

[1] Accordo interistituzionale del 20 maggio 2021 tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea su un registro per la trasparenza obbligatorio (GU L 207 dell'11.6.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_interinstit/2021/611/oj).